



parco nazionale
dell'**alta murgia**

n° 54/2017

IL DIRETTORE f.f.

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;
- la Legge 394/91, "Legge Quadro sulle Aree Protette";
- il Piano per il Parco, approvato con D.G.R. n. 314 del 22/03/2016, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 11/04/2016 e sulla G.U.R.I. n. 95 del 23/04/2016;
- l'istanza, prot. n. 2284 del 08/06/2017, inoltrata a questo Ente da Padre Francesco PRONTERA, nato a Gagliano del Capo il 04/10/1986, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Pure Noi S.r.l, per l'attività di rimessa veicoli, su un terreno censito in catasto fg. 179, p.lla 189, ricade in Zona B – *Aree di riserva generale orientata* secondo il Piano per il Parco;
- il preliminare di diniego, prot. n. 2786 del 12/07/2017, di questo Ente con il quale sono stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, in particolare che:
 - *Il fondo oggetto di attività di rimessa veicoli, censito in catasto fg. 179, p.lla 189, ricade in Zona B – Aree di riserva generale orientata - destinata alla protezione degli equilibri ecologici; in detta Zona sono consentite le attività produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente o dallo stesso autorizzati; sono altresì consentiti l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le trasformazioni agrarie. L'attività proposta, pertanto, sebbene connessa ad un centro esistente a vocazione turistico-ricettiva e non preveda alcun intervento edilizio, è in contrasto con quelle consentite in detta Zona;*
 - *l'area oggetto d'istanza è individuata nella Tav. 9 del Piano per il Parco "Carta dei Tipi di Habitat d'interesse comunitario", come prateria pseudosteppica, relativamente alla quale è prescritta la tutela e la conservazione, anche ai sensi delle Direttive europee in materia, oltre che ricadere all'interno delle aree di rispetto dei boschi secondo il PPTR. La stessa pertanto è inidonea alla tipologia di attività che s'intende proporre che, prevedendo il transito e la sosta di veicoli a motore, determinerebbe perturbazione e degrado della vegetazione e delle specie ivi presenti;*
- l'istanza di riesame della Ditta istante, prot. n. 3146 del 09/08/2017, in riscontro al predetto preliminare, con la quale è stata trasmessa la documentazione sostitutiva recante la nuova ubicazione dell'area parcheggio presso la p.lla 156 del fg. 179, attualmente a seminativo e ricadente in Zona C, Aree di Protezione, secondo il Piano per il Parco;
- la richiesta di atti integrativi, prot. n. 4039 del 03/10/2017, di questo Ente;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta istante con nota, prot. 4225 del 10/10/2017;
- l'esito dell'istruttoria effettuata dagli uffici dell'Ente, dalla quale si rileva che:
 - oggetto d'istanza è l'attività di rimessa veicoli da esercitarsi, senza l'utilizzo di strutture fisse e senza l'esecuzione di alcun intervento, su un terreno a seminativo sito in agro di Andria, alla località Castel del Monte,



parco nazionale
dell'**alta murgia**

censito in catasto al fg. 179, p.lla 156. L'area individuata, delle dimensioni di circa 150,00 ml di lunghezza e 6,00 ml di profondità, è inserita all'interno del centro polivalente denominato "L'Altrovillaggio", al cui interno sono presenti strutture utilizzate per l'attività agricola, didattica e di allevamento per cui la rimessa veicoli sarà a servizio;

CONSIDERATO che:

- Da verifiche d'ufficio l'area oggetto d'intervento ricade:
 1. in Zona C, *Aree di protezione*, secondo il Piano del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
 2. all'interno del p.SIC/ZPS IT 9120007 "Murgia Alta";
 3. all'interno dei seguenti B.P. e U.C.P. di cui al P.P.T.R. Puglia:
 - 3.1 B.P. 142, lett. F, parchi nazionali;
 - 3.2 B.P. 136, dichiarazione di notevole interesse pubblico;
 - U.C.P. cono visuale di Castel del Monte;
 - U.C.P. aree a rischio archeologico;
 - U.C.P. vincolo idrogeologico;
- L'attività proposta non prevede l'esecuzione di interventi edilizi e non determinerà alterazione dello stato dei luoghi, riguarda un area a seminativo ad utilizzarsi per la sosta auto dei visitatori del centro e non contrasta con le N.T.A. del Piano per il Parco e con l'art. 8, c.11, delle stesse;

**rilascia il
NULLA OSTA**

A Padre Francesco PRONTERA, nato a Gagliano del Capo il 04/10/1986, in qualità di Legale Rappresentante della Società "Pure Noi S.r.l", per l'attività di rimessa veicoli senza esecuzione d'interventi presso il centro polivalente denominato "L'Altrovillaggio", su un terreno sito in agro di Andria, alla località Castel del Monte, censito in catasto fg. 179, p.lle 156, ricadente in Zona C, *Aree di protezione*, secondo il Piano per il Parco e secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza, di cui al prot. n. 4225 del 10/10/2017, e precisamente:

1. Istanza di nulla osta;
2. Documento di riconoscimento della Ditta istante;
3. Relazione tecnica sostitutiva – trasmessa con nota prot. n. 4225 del 10/10/2017;
4. Elaborato grafico –ottobre 2017;
5. Documentazione fotografica;

Il tutto a condizione che:

1. L'attività di autorimessa sia funzionale alle strutture del centro utilizzate per attività agricole, didattiche e di allevamento;
2. Siano osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento, se non contrastanti con quelle di questo Ente;



parco nazionale
dell'alta murgia

- Il presente provvedimento non sostituisce ogni altra autorizzazione, nulla osta, provvedimento e/o atto di assenso previsto per legge e non esonera il proponente dall'acquisizione degli stessi;
 - Copia del presente provvedimento è inviata:
 1. al Sig. Sindaco del Comune di Andria, affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale per quindici giorni consecutivi;
 2. alla Regione Carabinieri Forestale "Puglia", Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004;
 - La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.
- Gravina in Puglia, 25/10/2017.


Il Direttore f.f.
Fabio Modesti

